



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



1

UFFICIO SINDACO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Testo approvato con D.C.C. n. 10 del 27/04/2022



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Interpretazione del Regolamento
- Art. 3 Durata in carica
- Art. 4 Sede delle adunanze

TITOLO II

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

- Art.5 Seduta d'insediamento del Consiglio Comunale
- Art.6 Composizione dei gruppi consiliari

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- Art. 7 Entrata e durata in carica
- Art. 8 Divieto di mandato imperativo
- Art. 9 Comportamento nell'esercizio delle funzioni. Divieto d'incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune
- Art. 10 Obbligo di astensione
- Art. 11 Dimissioni
- Art. 12 Rimozione – Decadenza –Sospensione dalla carica
- Art. 13 Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
- Art. 14 Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica
- Art. 15 Consigliere comunale – Sospensione dalla carica – Sostituzione
- Art. 16 Diritto d'iniziativa
- Art. 17 Interrogazioni, interpellanze, risoluzione e mozioni di sindacato ispettivo
- Art. 18 Interrogazioni e interpellanze
- Art. 19 Mozioni
- Art. 20 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 21 Doveri dei Consiglieri

TITOLO IV

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 22 Sessioni



- Art. 23 Competenza
- Art.24 Convocazione - Avviso – Consegna – Termine
- Art. 25 Ordine del giorno
- Art. 26 Deposito degli atti
- Art. 27 Adunanze di prima convocazione
- Art. 28 Adunanze di seconda convocazione
- Art.29 Adunanze di seconda convocazione – Modalità
- Art.30 Organizzazione delle sedute
- Art. 31 Adunanze segrete
- Art. 32 Adunanze aperte
- Art. 33 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 34 Ordine della discussione
- Art. 35 Comportamento del pubblico
- Art. 36 Ammissione in aula di funzionari e consulenti in aula
- Art. 37 Ordine del giorno
- Art. 38 Comunicazioni
- Art. 39 Svolgimento d'interrogazioni e interpellanze
- Art. 40 Mozioni e risoluzioni
- Art. 41 Discussione –Norme generali
- Art. 42 Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari
- Art.43 Richiami del Presidente
- Art. 44 Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine
- Art. 45 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 46 Termine dell'adunanza
- Art. 47 Chiusura della discussione
- Art. 48 Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati

TITOLO V VOTAZIONI

- Art. 49 Modalità generali
- Art. 50 Votazioni palesi
- Art. 51 Votazioni segrete
- Art. 52 Esito delle votazioni
- Art. 53 Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO VI LA VERBALIZZAZIONE

- Art. 54 La partecipazione del Segretario
- Art. 55 Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma
- Art. 56 Registrazione e riproduzione di interventi su nastri fonografici o su altri supporti e relativa conservazione



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



1

UFFICIO SINDACO

Art. 57 Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione

TITOLO VII CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 58 Motivi – Effetti

Art. 59 Entrata in vigore – Diffusione



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto del Comune
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari;

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Qualora nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultino disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Sindaco, sentito il Segretario comunale.

Art. 3

Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per il periodo previsto dalla legge, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

TITOLO II COSTITUZIONE DEGLI ORGANI

Art.5

Seduta d'insediamento del Consiglio Comunale



1. La prima seduta deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione e dallo stesso presieduta
2. Il Sindaco, subito dopo la sua convalida, presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nelle forme di legge.
3. Il Consiglio Comunale procede quindi agli adempimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs.n.267/2000.
4. La prima seduta procede ad esaurimento degli argomenti indicati nei commi precedenti.

Art.6

Composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Sindaco a quale gruppo intendono aderire.
2. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Sindaco.
3. Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco.
4. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Sindaco l'eventuale mutamento del capogruppo.
5. Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo il Sindaco fa riferimento al consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 7

Entrata e durata in carica

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
2. In caso di surrogazione i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, che sono irrevocabili, da parte di un Consigliere, deve procedere alla surrogazione con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. I Consigli Comunali rimangono in carica per la durata prevista dalla legge.
4. La scadenza dei componenti del Consiglio è simultanea. Chi surroga un Consigliere, che ha cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimane in carica solo fino a quando lo sarebbe rimasto il



Consigliere surrogato.

Art. 8

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.
2. Non può essere dato ai Consiglieri comunali mandato imperativo; se è dato, non è vincolante.
3. Nell'adempimento delle loro funzioni i Consiglieri comunali hanno pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

Art. 9

Comportamento nell'esercizio delle funzioni

Divieto d'incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune

1. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa d'ineleggibilità o d'incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che i Consiglieri hanno l'obbligo di osservare.

Art. 10

Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della deliberazione devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 78 del D.Lgs. n.267/2000 per i piani urbanistici.



Art. 11

Dimissioni

1. Le dimissioni della carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
3. La surroga, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 12

Rimozione – Decadenza – Sospensione dalla carica

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. Per tali effetti la sentenza prevista dall'art. 444 del C.P.P. è equiparata a condanna.

Art. 13

Consiglieri comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per 10 (dieci) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale, espone negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate dal Consigliere al Presidente, entro il terzo giorno successivo a quello della riunione.
3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare contestazione delle



assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro venti giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.

4. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause d'incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni d'incompatibilità previste dal d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Art. 14

Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica

1. Il Consiglio Comunale, avuta conoscenza dei provvedimenti di cui al primo e quarto comma dell'art. 33, adotta le deliberazioni conseguenti, prendendo atto della decadenza dalla carica del Consigliere al quale tali provvedimenti si riferiscono e procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di condizioni d'incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità previste dal Testo Unico Enti Locali vigente.
2. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo ed al quarto comma dell'art.34 sono dichiarate immediatamente eseguibili ed il Consigliere eletto assume immediatamente la carica e partecipa alla seduta dal successivo punto all'ordine del giorno qualora presente in aula. A tale scopo, quest'ultimo può essere invitato a presenziare all'adunanza del Consiglio.

Art. 15

Consigliere comunale – Sospensione dalla carica – Sostituzione

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere per i motivi di cui all'art. 59 del D.Lgs. n.267/2000 il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti.
2. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti



alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

3. Il Consiglio Comunale prima di deliberare l'incarico di supplenza verifica che, per il candidato al quale lo stesso deve essere conferito, non sussista alcuna delle condizioni d'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal vigente Testo Unico Enti Locali. La deliberazione d'incarico viene dichiarata dal Consiglio immediatamente eseguibile.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del Consigliere sostituito. Qualora sopravvenga la decadenza dello stesso si procede alla sua surrogazione con le modalità di cui al precedente art. 14 .

Art. 16

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dal Testo Unico Enti Locali e dallo Statuto.
3. Le proposte di deliberazione devono essere presentate al protocollo generale nei termini previsti dal successivo articolo 17.
4. La proposta di deliberazione, formulata in forma scritta e corredata di una relazione illustrativa, è sottoposta al Sindaco per la valutazione daparte della Giunta. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco, comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'assemblea. La proposta deve essere istruita dai competenti servizi sulla stessa devono essere richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile e deve essere acquisita l'attestazione di copertura di spesa di cui all'art.153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A conclusione dell'istruttoria il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 17

Interrogazioni, interpellanze, risoluzione e mozioni di sindacato ispettivo

1. Nella stessa adunanza non possono essere svolte per ciascun Gruppo Consigliere complessivamente più di due tra interrogazioni ed interpellanze e due tra mozioni e risoluzioni.
2. Qualora vengano presentate interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni in eccesso le stesse verranno svolte, nel limite numerico stabilito, in ordine cronologico di presentazione, nelle successive



sedute sino al loro esaurimento.

3. Nel caso previsto dal comma 2 è facoltà del Sindaco, in attuazione a quanto previsto in materia di diritti dei Consiglieri dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, convocare una apposita seduta del Consiglio esclusivamente dedicata allo svolgimento di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. In parziale alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, interrogazioni e interpellanze potranno essere evase con risposta scritta da fornire non oltre la data di svolgimento della seduta del Consiglio dedicata alla trattazione delle mozioni e risoluzioni giacenti.
4. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni, di norma, devono essere presentate entro le ore 9,30 del giorno prima dell'adunanza del Consiglio comunale.
5. Il Sindaco può decidere, in caso di urgenza o per gravi motivi sopravvenuti, di ammettere le stesse iniziative anche se pervenute successivamente.
6. Il Sindaco non ammette alla discussione del Consiglio Comunale interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni qualora abbiano contenuti illeciti o, ai sensi di legge, siano estranee alla competenza del Consiglio stesso.
7. Nel caso in cui interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni non abbiano i requisiti di cui ai successivi artt. 18 e 19, il Sindaco, con comunicazione scritta indirizzata al Consigliere comunale firmatario, invita lo stesso a presentare una nuova formulazione conforme.

Art. 18 Interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. In particolare per interrogazione s'intende la richiesta di conoscere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se l'Amministrazione ne abbia conoscenza o sia esatta;
 - c) se l'Amministrazione intenda fornire chiarimenti;
 - d) se si sia presa o si stia per prendere una qualche decisione in ordine ad un oggetto.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate di carattere generale.
4. Attraverso l'interpellanza possono essere chiesti al Sindaco in particolare:



- a) i motivi della condotta sua o della Giunta ;
- b) gli intendimenti di detti organi.
5. Il Sindaco, o un Assessore incaricato dal Sindaco, risponde alle interrogazioni e alle interpellanze e, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, entro il termine non perentorio di trenta (30) giorni dalla comunicazione della domanda.
6. Il Sindaco può rispondere anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno ed il dibattito si svolge secondo le regole poste dal successivo art. 39.
7. Il Sindaco può dichiarare di non poter rispondere indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data determinata.
8. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento non possono essere riproposte se non dopo tre mesi dalla prima trattazione o risposta.
9. Le interrogazioni e le interpellanze non danno luogo a dibattito né a votazione alcuna.
10. La risposta alle interrogazioni ed interpellanze può essere richiesta anche in forma scritta. I Consiglieri potranno presentare interrogazioni ed interpellanze a risposta scritta nel numero massimo di due al mese.
11. Eventuali interrogazioni ed interpellanze presentate in eccesso saranno evase nei mesi successivi nel limite numerico stabilito, in ordine cronologico di presentazione, sino al loro esaurimento.
12. L'interrogazione e l'interpellanza non può avere un contenuto plurimo

Art. 19

Mozioni e risoluzioni

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la Segreteria comunale, direttamente dai proponenti.
3. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale.
4. La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo



consigliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

5. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.
6. Sulla mozione può intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.
7. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
8. E' facoltà del Sindaco, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 20

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, dalle Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
3. L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
4. Per esercitare il diritto in questione ogni consigliere può rivolgersi all'ufficio Segreteria o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del competente servizio.
5. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta scritta, presentata all'Ufficio Segreteria o al Responsabile del servizio preposto.
6. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Il rilascio delle copie degli atti deliberativi avviene entro cinque giorni, non festivi, successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso verrà comunicata al consigliere richiedente, sempre nel termine sopracitato, la nuova data di consegna dei documenti. Per le informazioni o per gli altri atti il termine è quello previsto dall'art. 25 della L. 07/08/1990, n. 241.

Articolo 21

Doveri dei Consiglieri



1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi componenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

TITOLO IV SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22

Sessioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Sono considerate ordinarie, anche ai fini della convocazione, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito;
4. Le sessioni straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore;
5. Nel computo dei termini di cui ai commi precedenti non deve essere considerato il giorno dell'invio della convocazione;
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alla medesima condizione di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta;
7. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri comunali o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni dagli stessi richieste. Il termine decorre dal giorno di presentazione della richiesta di convocazione al protocollo generale;
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza



Art. 23 Competenza

1. Il Sindaco, è per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, secondo l'ordine dato dall'età ad iniziare dal più anziano.
3. Rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
4. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Concede la facoltà di parlare;
6. Garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
7. Precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
8. Proclama il risultato delle votazioni;
9. Ha facoltà di sospendere o di sciogliere la seduta.

Art.24 Convocazione - Avviso – Consegna – Termine

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale attivato dall'Ente per ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale;
2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce ai sensi dello Statuto e del presente regolamento, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi per le sessioni ordinarie e tre giorni interi e liberi per le straordinarie.
3. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili il Consiglio è convocato d'urgenza osservando i termini ridotti di convocazione stabiliti per queste adunanze dall'art. 22 del presente regolamento.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 3 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine



del giorno di cui al comma 5 possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 25

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
3. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, riportato anche in appositi manifesti, è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti ed in quello della riunione. Il responsabile del competente Servizio comunale deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti.
6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 26

Deposito degli atti

1. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, riportato anche in appositi manifesti, è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti ed in quello della riunione.
2. Il responsabile del competente Servizio comunale deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza



e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione

Art. 27

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Segretario comunale rinnova l'appello quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Sindaco il quale, quando constata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 28



Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso in cui la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene:
 - in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione;
 - in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio;
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
3. Le modalità relative alla seconda convocazione sono stabilite dal successivo art. 29.

Art.29

Adunanze di seconda convocazione – Modalità

1. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso in cui essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
2. Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo almeno sette giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza fatti salvi casi di particolare urgenza. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti in caso d'urgenza può essere comunicata a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti può essere deciso il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 38 del presente Regolamento.



Art.30

Organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella propria sede.
2. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto disposto dall'art. 31
3. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 31

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle capacità professionali, delle condizioni di salute di persone, che riguardano dati sensibili o comunque contrastano con il diritto alla tutela della riservatezza degli interessati.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni o trattati argomenti di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un Capogruppo o di tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale ed eventualmente gli incaricati alla verbalizzazione dell'Unità Organizzativa addetta al Consiglio, vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 32

Adunanze aperte



1. Quando si verificano condizioni particolari o rilevanti motivi d'interesse per la Comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Gruppi consiliari, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di Enti o Aziende, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali, culturali e sportive interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come soprainvitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 33

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi si applica quanto disposto al successivo art.42.
5. Il Consigliere che esce o entra dall'aula deve darne comunicazione, o comunque segnalarlo, al Presidente che ne dispone l'annotazione a verbale.



Art. 34

Ordine della discussione

1. I consiglieri possono intervenire per la discussione generale dopo che hanno ottenuto dal Sindaco la facoltà di parlare.
2. I componenti che intendono prendere la parola in una discussione devono farne richiesta al Sindaco.
3. Il Sindaco concede la facoltà di parlare di norma secondo l'ordine di richiesta, salva la facoltà di cambiare l'ordine cronologico delle richieste per favorire il contraddittorio e focalizzare i punti di dissenso o di possibile convergenza.
4. Se il componente chiamato dal Sindaco non risulta presente o rinuncia, decade dall'iscrizione. I componenti possono scambiare tra loro l'ordine d'iscrizione, dandone preventivo avviso al Sindaco.
5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 35

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nello spazio appositamente riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. A tal fine essa può essere sempre comandata di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
4. Su richiesta del Sindaco la forza pubblica può entrare in aula.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa



od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente richiamate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei Capi Gruppi, la dichiara definitivamente interrotta. In questo caso il Sindaco, sentita i Capi Gruppo, disporrà una nuova convocazione della seduta.
7. Il Sindaco in alternativa ai provvedimenti di cui al comma precedente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
8. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco può disporre la redazione di un avviso che indichi le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che verrà esposto nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

Art. 36

Ammissione in aula di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco può invitare nell'aula i dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni tecniche.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione o altri soggetti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 37

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) comunicazioni del Sindaco;



- b) argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
- c) mozioni, risoluzioni, interrogazioni e interpellanze.

Art. 38

Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Tali comunicazioni devono essere contenute in dieci (10) minuti per ogni argomento trattato.
3. Il Sindaco ha la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni su fatti gravi e/o urgenti verificatisi successivamente alla convocazione del Consiglio Comunale. In tal caso è consentito ai Capi Gruppi un pertinente intervento della durata massima di cinque minuti.

Art. 39

Svolgimento d'interrogazioni e interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene alla fine della seduta pubblica.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuata nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare l'interrogazione o l'interpellanza, questa s'intende decaduta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta o abbia delegato un membro del suo Gruppo all'illustrazione della medesima.
3. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, per un tempo contenuto entro cinque (5) minuti, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini di cui all'art. 18 agli atti dell'adunanza. Il Sindaco dà risposta all'interrogazione o all'interpellanza o demanda ad un Assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere effettuata nel tempo massimo di cinque (5) minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia



soddisfatto o meno contenendo il suo intervento entro due (2) minuti.

5. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto d'illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni e le interpellanze, riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 40

Mozioni

1. La trattazione delle mozioni avviene alla fine della seduta pubblica, prima di eventuali interrogazioni ed interpellanze.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, le mozioni sono illustrate solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari per un tempo non superiore a dieci (10) minuti.
3. Nella discussione delle mozioni possono intervenire, ciascuno per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti, un Consigliere per ogni Gruppo e il Sindaco o un Assessore. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli seguenti.
4. Eventuali emendamenti possono essere ammessi solo se proposti o accettati dal presentatore della mozione stessa.

Art. 41

Discussione –Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione è lo stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato.
2. Terminata l'illustrazione, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di minoranza.
3. Gli interventi avvengono secondo le seguenti disposizioni:
 - a) Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri relatori e ogni Consigliere possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci (10) minuti;
 - b) Il Sindaco ha facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti;



- c) In caso di proposta di deliberazione presentata da uno o più Consiglieri comunali è consentita la sua sottoscrizione anche da parte di altri Consiglieri comunali durante la discussione, prima che il Presidente dichiari conclusa la discussione stessa.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.
5. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.
6. Dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene posta in votazione.
7. Il Sindaco, esaurita la trattazione dell'argomento secondo le regole e le modalità previste dal presente Regolamento, dichiara conclusa la discussione.
8. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, di cui al successivo art. 51, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre (3) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, alla presentazione delle Linee Programmatiche ed agli strumenti di pianificazione urbanistica di natura generale.

Art. 42

Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari

1. Il Sindaco provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
3. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Sindaco pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle



votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Sindaco sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell'aula, il Sindaco può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio Comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni.
5. Sulla relativa proposta di deliberazione del Sindaco possono parlare, per non più di tre (3) minuti, un Consigliere per ciascun Gruppo consiliare.

Art.43

Richiami del Presidente

1. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso in cui non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente gli toglie la parola.

Art. 44

Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo d'illustrazione previsto è di tre (3) minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni..
3. Il Consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi.
4. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare solo un consigliere contro ed uno a favore, per non più di tre (3) minuti ciascuno.
5. Sulle mozioni d'ordine decide il Sindaco. Il Sindaco può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami per alzata di mano.



Art. 45

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un determinato oggetto posto all'ordine del giorno non sia discusso, precisandone i motivi.
2. La questione pregiudiziale viene posta prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
3. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
4. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 46

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Nel caso un Consiglio Comunale vada oltre la mezzanotte dato il protrarsi dei lavori di aula, tutti i Consiglieri Comunali rinunciano volontariamente all'ulteriore gettone di presenza che scatterebbe in caso di superamento dell'orario delle 24:00.

Art. 47

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art. 48

Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati



1. Le dichiarazioni di voto possono essere svolte da un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due (2) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi d'intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.
2. Al Sindaco non spetta dichiarazione di voto.
3. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di uno di minoranza;
 - b) nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - c) nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
 - d) negli altri casi previsti dal presente Regolamento.
4. Le dichiarazioni di voto sono svolte dai Gruppi consiliari in base alla consistenza numerica degli stessi, partendo dal meno numeroso, per concludere con quello di consistenza maggiore.

TITOLO VOTAZIONI

Art. 49 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 53 e 54
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione di cui all'art. 31.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione



dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, gli stessi vengono posti in votazione di norma nel loro complesso. Il Consiglio Comunale, su richiesta di un Consigliere, con apposita votazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può disporre che la votazione avvenga su singole parti, commi o articoli;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 51 ***Votazioni palesi***

- 1. Le votazioni sono di norma palesi ed hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
- 2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Sindaco oppure lo richiedano almeno tre consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
- 3. Il Segretario Comunale fa l'appello, annota i voti e il Sindaco proclama il risultato.
- 4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se un consigliere lo richieda purché ciò avvenga immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti.
- 6. Nella votazione per appello nominale il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri votando ad alta voce.
- 7. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 52 ***Votazioni segrete***

- 1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni.
- 2. LA votazione può essere segreta per decisione del Sindaco o per richiesta di almeno tre consiglieri,



qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

3. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Sindaco, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede.
5. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come di seguito indicato:
 - a) le schede sono predisposte dall'Ufficio Segreteria, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso d'irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 50 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la



maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 53

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione d'immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

TITOLO V

LA VERBALIZZAZIONE

Art. 54

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale svolge, ai sensi dell'art.97 comma 4, lett. a) D.Lgs. 267/2000, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio



Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Su invito del Sindaco, quando egli lo ritiene utile o necessario o è richiesto dai Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo, giuridico-amministrativo edà informazioni e chiarimenti su argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando.
3. In caso di assenza dovuti ad impedimenti improvvisi o astensione del Segretario comunale, lo stesso viene sostituito dal Consiglieri più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art. 55

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Segretario comunale.
3. I processi verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
4. L'estratto del verbale delle sedute deve riportare:
 - la data e l'ora della seduta consiliare;
 - il numero ed il nome dei Consiglieri presenti e assenti;
 - il nome degli Assessori presenti durante la seduta;
 - il nome di chi ha presieduto la seduta;
 - il nome del segretario verbalizzante;
 - il numero dei Consiglieri presenti con l'indicazione del numero dei votanti, del numero dei voti favorevoli, del numero dei voti contrari ed del numero dei Consiglieri eventualmente astenuti;
 - il testo integrale della parte dispositiva;
 - la sottoscrizione del Segretario verbalizzante e del Presidente dell'adunanza.
5. Il verbale deve inoltre contenere il nominativo dei consiglieri intervenuti nella discussione e l'oggetto sintetico degli interventi.
6. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono posti agli atti del Registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della fine della seduta stessa.



7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente nella forma più concisa menzione di quanto viene discusso.

Art. 56

Registrazione e riproduzione di interventi su nastri fonografici o su altri supporti e relativa conservazione

1. Gli interventi del Sindaco e dei singoli Consiglieri vengono registrati su nastro, su supporto magnetico o su altro supporto informatico e successivamente trascritti nel Registro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni audio e video vengono conservati poi, a cura dell'Ufficio Segreteria in apposito contenitore con sopra riprodotta la data della seduta consiliare a documentazione della seduta senza limiti di tempo, compatibilmente con la durata tecnica di nastri e supporti medesimi.
3. Gli stessi, a richiesta dei Consiglieri, sono messi a loro disposizione per il riascolto e l'eventuale riproduzione parziale, con qualsiasi mezzo, d'interventi o parte di essi.
4. Il riascolto dovrà, al fine di evitare deterioramenti o manomissioni, essere effettuato nei locali dell'Amministrazione utilizzando mezzi e personale dell'Amministrazione stessa.

Art. 57

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. I verbali delle deliberazioni consiliari s'intendono approvati ove nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dell'atto deliberativo all'Albo Pretorio nessun Consigliere inoltri richieste di rettifica.
2. Le richieste di modifiche o integrazioni, indirizzate al Segretario Generale, devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
4. Le richieste di modifiche o integrazioni vengono esaminate dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione della richiesta stessa.
5. Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque



- (5) minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
 7. Gli atti deliberativi delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati presso il competente Servizio Comunale che provvederà ad archiviarle nel rispetto della normativa vigente.
 8. Il rilascio di copie ed estratti di atti deliberativi è disposto dal Segretario comunale.

TITOLO VI

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 58

Motivi – Effetti

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.
3. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n. 1, dell'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un Commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.



5. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Entrata in vigore – Diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Copia del presente Regolamento è inviata ai Capi gruppo comunali in carica.
3. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.